



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 27/07/2023

Presiede: Il Vice Sindaco Piciocchi Pietro
Assiste: Il Segretario Generale Orlando Concetta nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Presente Il Vice Segretario Marino Cinzia

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) in aula:

1	Piciocchi Pietro	ViceSindaco	P
2	Avvenente Mauro	Assessore	P
3	Bianchi Alessandra	Assessore	P
4	Bordilli Paola	Assessore	P
5	Brusoni Marta	Assessore	P
6	Corso Francesca	Assessore	P
7	Gambino Sergio	Assessore	P
8	Mascia Mario	Assessore	P

Esprimono il proprio assenso attraverso un messaggio da remoto via web:

Campora Matteo Assessore
Maresca Francesco Assessore
Rosso Lorenza Assessore

DGC-2023-129

MODIFICA INTESE DELLE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO, APPROVATE AI SENSI DEL D. LGS. N. 222 DEL 25/11/2016 E DELL'ART. 52 DEL D. LGS 22.01.2004 N° 42 - CENTRO STORICO E SAMPIERDARENA

Su proposta dell'Assessore al Commercio, Artigianato, Proloco e Tradizioni cittadine, Paola Bordilli

Premesso che la Legge regionale n. 1 del 02/01/2007 recante: "Testo unico in materia di commercio" e s.m.i., persegue, tra le altre, la finalità di salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale nonché di promozione dell'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese commerciali, anche in relazione alla loro funzione di salvaguardia e di presidio del territorio e del tessuto urbano;

che la Regione Liguria con varie disposizioni sia normative che programmatiche intende promuovere l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali;

Preso Atto che il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'articolo 52 consente agli Enti locali di individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

che il D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016, recante l'individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'[articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#) ed in particolare l'art. 1 comma 4, stabilisce che: *"Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Comune, d'intesa con la Regione, sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente Soprintendenza e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tramite il suo ufficio periferico, e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni"*;

Dato Atto che, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 136/2018 e n. 185/2019 e loro successive modificazioni, sono state approvate, ai sensi delle citate disposizioni normative, sentita la Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Liguria, le Intese, poi sottoscritte con Regione Liguria e Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Genova, che individuano nel territorio cittadino l'area del Centro Storico e di Sampierdarena quali zone ritenute di particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, e come tali meritevoli di particolare tutela;

Considerato che nell'ambito dell'Intesa del Centro Storico è stata prevista un'area, individuata con il colore rosso nella planimetria allegata al documento stesso, nella quale l'avvio di nuove attività è sottoposta al regime autorizzatorio;

che, in sede di monitoraggio dell'applicazione delle Intese, i firmatari delle stesse hanno valutato l'ipotesi di estensione della zona rossa e del relativo regime autorizzatorio per l'intera Via del Campo in quanto considerata zona avente particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico e, come tale, da tutelare e valorizzare;

che, a tal fine, l'Amministrazione comunale, con nota protocollo n. 57461 del 08/02/2023, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del succitato D. Lgs. n. 222/2016, l'espressione di apposita valutazione in merito;

che la Soprintendenza, con nota del 30/05/2023, si è espressa favorevolmente a tale richiesta, ritenendo che l'area in oggetto rappresenti l'ultimo tratto, entro le mura del XII secolo, dell'asse inserito nel Sito Unesco e comprendente via di Canneto il Curto e via San Luca;

che la area in argomento, meglio rappresentata nell'allegata planimetria, necessita di attenzione e cura per la conservazione dei caratteri salienti che hanno contribuito a determinarne l'iscrizione a tale esclusivo elenco e soprattutto per contribuire in questo modo a tramandare alle future generazioni i valori della tradizione e della memoria intimamente connessi alla realtà socioculturale del Centro Storico Genovese;

che, a fronte di tale esigenza di tutela, richiamata dal citato art. 52 del D. Lgs. 42/2004 e che trova definitiva conferma nell'art. 1 comma 4 del D. Lgs. 222 del 25/11/2016, è possibile vietare o sottoporre a condizioni particolari gli interessi correlati allo sviluppo della concorrenza;

che, per quanto sopra esposto, è opportuno procedere all'estensione della zona rossa e del relativo regime autorizzatorio per l'avvio di nuove attività a tutta Via del Campo;

Rilevato, inoltre, che in sede applicativa, è emersa la necessità di apportare alcuni correttivi al testo di entrambe le Intese ed in particolare al Paragrafo 5 "NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO È INTERDETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO OTTENUTO DALLA SOVRAPPOSIZIONE DELL'AREA DI RISPETTO DEL RICONOSCIMENTO UNESCO DEL CENTRO STORICO CON QUELLA DELL'AMBITO AC – CS DEL VIGENTE PUC", laddove si prevede l'elencazione tassativa delle attività per le quali la presentazione di SCIA o Istanza dà luogo a una dichiarazione di irricevibilità, nei termini di seguito descritti:

- modificare il settimo punto "Attività alimentari, artigianali e non, di preparazione/cottura finalizzata alla vendita di alimenti che preveda l'utilizzo nella preparazione di alimenti precotti (es. kebab...)" nel seguente modo: "Attività artigianali o commerciali al dettaglio che prevedono la vendita di alimenti precotti o che li utilizzino per la preparazione/cottura di altri alimenti (es. Kebab)"; la locuzione oggi prevista nell'intesa genera fraintendimenti negli operatori economici in quanto parrebbe che l'unica attività vietata sia l'utilizzo di generi alimentari precotti nella preparazione/cottura di un cibo terzo e non anche la mera vendita di alimenti precotti;
- integrare il punto ottavo "Esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplano bevande alcoliche eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di

certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità” introducendo “A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P., I.G.P., S.G.T., P.A.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali tradizionali italiani, nonché genovesi/liguri, come, ad esempio, DE.CO, prodotti a marchio Artigiani in Liguria o Liguria gourmet.” E ciò al fine di indicare in maniera esemplificativa e non esaustiva cosa si intenda per “bevande alcoliche che possiedono certificazioni di qualità”;

- integrare il punto tredici “Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato ad eccezione di libri, dischi, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo, oggetti da collezione” con la locuzione “e dei mezzi di green mobility (come, ad esempio, le biciclette usate).”

Che sono state interpellate in merito la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, la Regione, la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Genova, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, le quali non hanno manifestato opposizione alle proposte di modifica sopra elencate;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Mariagrazia D'Oca, responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, necessario e opportuno:

1) procedere alla modifica dell'Intesa del Centro Storico, approvata con deliberazione n. 136/2018 e successive modificazioni, estendendo la zona rossa ed il relativo regime autorizzatorio per l'avvio di nuove attività a tutta Via del Campo, nei termini di cui all'allegata planimetria, eliminando conseguentemente dal Paragrafo 4 dell'intesa, PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA, il seguente capoverso: Vista la relazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona del 13 giugno 2019, il perimetro territoriale dell'intesa viene esteso all'area di San Teodoro come da planimetria allegata;

2) apportare alcune modifiche Al Paragrafo 5 delle Intese del Centro Storico e di Sampierdarena, approvate rispettivamente con deliberazioni della Giunta n. 136/2018 e n. 185/2019, e loro successive modificazioni, “NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO È INTERDETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO OTTENUTO DALLA SOVRAPPOSIZIONE DELL'AREA DI RISPETTO DEL RICONOSCIMENTO UNESCO DEL CENTRO STORICO CON QUELLA DELL'AMBITO AC – CS DEL VIGENTE PUC”, sostituendone i punti 7, 8 e 13, nei seguenti termini:

- settimo punto: “Attività artigianali o commerciali al dettaglio che prevedono la vendita di alimenti precotti o che li utilizzino per la preparazione/cottura di altri alimenti (es. Kebab)”;

- punto ottavo “Esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplano bevande alcoliche eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la pro-

venienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità. A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P., I.G.P., S.G.T, P.A.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali tradizionali italiani, nonché genovesi/liguri, come, ad esempio, DE.CO, prodotti a marchio Artigiani in Liguria o Liguria gourmet.”;

- punto tredici “Esercizi di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso di vendita dell’usato ad eccezione di libri, dischi, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo, oggetti da collezione e dei mezzi di green mobility (come, ad esempio, le biciclette usate).”

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”);
- la Legge regionale n. 1 del 02/01/2007 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il D. Lgs. n. 59 del 23/03/2010 e s.m.;
- il D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17.12.2012 e s.m.i. e i diversi atti programmatici regionali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147bis, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione.

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria sul patrimonio dell’Ente, per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del DLgs 267/2000 e s.m.i.;

la Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA

1. di modificare l’Intesa del Centro Storico, approvata con deliberazione n. 136/2018 e successive modificazioni, estendendo la zona rossa ed il relativo regime autorizzatorio per l’avvio di nuove attività a tutta Via del Campo, nei termini di cui all’allegata planimetria, eliminando conseguentemente dal Paragrafo 4 dell’intesa, PERIMETRO TERRITORIALE DELL’INTESA, il seguente capoverso: Vista la relazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona del 13 giugno 2019, il perimetro territoriale dell’intesa viene esteso all’area di San Teodoro come da planimetria allegata;

2. di modificare il Paragrafo 5 delle Intese del Centro Storico e di Sampierdarena, approvate rispettivamente con deliberazioni della Giunta n. 136/2018 e n. 185/2019, e loro successive modificazioni, “NUOVE ATTIVITA’ ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO È INTERDETTO ALL’INTERNO DEL PERIMETRO OTTENUTO DALLA SOVRAPPOSIZIONE DELL’AREA DI RISPETTO DEL RICONOSCIMENTO UNESCO DEL CENTRO STORICO CON QUELLA

DELL'AMBITO AC – CS DEL VIGENTE PUC”, sostituendone i punti 7, 8 e 13, nei seguenti termini:

- settimo punto: “Attività artigianali o commerciali al dettaglio che prevedono la vendita di alimenti precotti o che li utilizzino per la preparazione/cottura di altri alimenti (es. Kebab)”;

- punto ottavo “Esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplano bevande alcoliche eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità. A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P., I.G.P., S.G.T, P.A.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali tradizionali italiani, nonché genovesi/liguri, come, ad esempio, DE.CO, prodotti a marchio Artigiani in Liguria o Liguria gourmet.”;

- punto tredici “Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato ad eccezione di libri, dischi, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo, oggetti da collezione e dei mezzi di green mobility (come, ad esempio, le biciclette usate).”

3. di dare atto che il Sindaco, o l'Assessore competente in sua vece, procederà alla firma dei protocolli a nome della Civica Amministrazione;

4. di dare mandato all'Ufficio competente di procedere alla sostituzione della planimetria dell'Intesa del Centro Storico, nonché di apportare al testo delle Intese stesse le modifiche approvate, con mandato di rettifica per apportare i correttivi di carattere non sostanziale eventualmente necessari, dando corso a tutti gli adempimenti indispensabili alla loro pubblicazione.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Sindaco

Pietro Piciocchi

Il Segretario Generale

Concetta Orlando



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 337 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-214 DEL 27/07/2023

OGGETTO: MODIFICA INTESE DELLE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO, APPROVATE AI SENSI DEL D. LGS. N. 222 DEL 25/11/2016 E DELL'ART. 52 DEL D. LGS 22.01.2004 N° 42 - CENTRO STORICO E SAMPIERDARENA

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) modifica intese;
- 2) planimetria.

Il Dirigente
Dott.ssa Mariagrazia D'Oca

MODIFICHE ALL'INTESA SOTTOSCRITTA IL 29 GIUGNO 2018 e ALL'INTESA SOTTOSCRITTA IL 4 LUGLIO 2019

(D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 e D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 ARTICOLO 52)

TRA

- **REGIONE LIGURIA**, rappresentata dall'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, , Artigianato, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica. Andrea Benveduti
- **COMUNE DI GENOVA**, rappresentato dal Sindaco o suo delegato
- **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI GENOVA**, rappresentata dal Presidente o suo delegato

PREMESSO CHE

- l'area del Centro Storico Genovese ospita il sistema dei Palazzi dei Rolli e delle Strade Nuove di Genova che costituiscono Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO;
- la predetta area necessita di una particolare attenzione e cura per la conservazione dei caratteri salienti che hanno contribuito a determinarne l'iscrizione a tale esclusivo elenco e soprattutto per contribuire in questo modo a tramandare alle future generazioni i valori della tradizione e della memoria intimamente connessi alla realtà socio-culturale del Centro Storico Genovese;
- tale tutela si incontra già nella formulazione dell'art. 52 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) per trovare definitiva conferma nell'art. 1 comma 4 del D. Lgs. 222 del 25/11/2016;
- considerato che il comma 1-bis dell'art. 52, oltre a quanto sopra stabilito, fa altresì esplicito riferimento all'individuazione dei locali nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva in accordo con le convenzioni UNESCO di cui all'art. 7 bis del Codice, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione.

In data 6 luglio 2018 le parti hanno sottoscritto una intesa con l'espressa finalità di contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla qualificazione commerciale dell'area perimetrata.

Il Paragrafo 14: "GESTIONE DELL'INTESA" prevede tra l'altro che *"Le parti firmatarie, anche su richiesta delle associazioni di categoria, potranno procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione"*;

Ciò premesso le parti congiuntamente, dopo una prima fase di applicazione, ritengono opportuno introdurre alcune modifiche ed integrazioni ai testi sottoscritti e precisamente:

Solamente per l'Intesa sul Centro storico:

PARAGRAFO 4 - PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA

Il Paragrafo 4 viene integrato come di seguito: "Vista la relazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona del 13 giugno 2019, il perimetro territoriale dell'intesa viene esteso all'area di via Del Campo, come da planimetria allegata."

Al contrario, per entrambe le Intese, si apportano modifiche al

PARAGRAFO 5 - NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO E' INTERDETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO

Vengono modificati i punti seguenti eliminando le parti barrate e inserendo le parti in grassetto:

- Attività ~~alimentari, artigianali~~ **o commerciali al dettaglio e non, di preparazione/cottura finalizzate al che prevedono** la vendita di alimenti **precotti** ~~che preveda l'utilizzo nella~~ **o che li utilizzino per la preparazione/cottura di altri** alimenti ~~precotti~~ (es.kebab...);
- Esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplano bevande alcoliche eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità. **A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P., I.G.P., S.G.T, P.A.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali tradizionali italiani, nonché genovesi/liguri, come, ad esempio, DE.CO, prodotti a marchio Artigiani in Liguria o Liguria gourmet**
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato ad eccezione di libri, dischi, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo, oggetti da collezione **e dei mezzi di green mobility (come ad esempio le biciclette usate).**

Genova, lì _____

REGIONE LIGURIA

Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica.

Andrea Benveduti

COMUNE DI GENOVA

Sindaco o suo delegato

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI GENOVA

Presidente o suo delegato



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
337 0 0 N. 2023-DL-214 DEL 27/07/2023 AD OGGETTO:
MODIFICA INTESI DELLE ZONE DI PARTICOLARE VALORE
ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO,
APPROVATE AI SENSI DEL D. LGS. N. 222 DEL 25/11/2016 E
DELL'ART. 52 DEL D. LGS 22.01.2004 N° 42 - CENTRO STORICO E
SAMPIERDARENA**

PARERE TECNICO

(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

27/07/2023

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Mariagrazia D'Oca